

VERBALE DI ACCORDO SULLA VERIFICA DEGLI INDICATORI PROVINCIALI E DETERMINAZIONE DELL'E.V.R.

Ad Ancona il giorno 19 Gennaio 2022 presso la sede del Collegio Costruttori della provincia di Ancona

il Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona aderente all'ANCE, rappresentata dal Presidente Sig. Fabio Fiori e dal direttore del Collegio Sig.ra Alessia Del Mastro e dai Sigg.ri Cesare Davanzali, Dario Bruni, Federica Farinelli e Marco Mariotti, con l'assistenza di Stefano Sansonetti di Confindustria Ancona

e

la FILLEA – CGIL Provinciale rappresentata dal Sig. Daniele Boccetti;

la FILCA – CISL Provinciale rappresentata dal Sig. Luca Tassi;

la FENEAL – UIL provinciale rappresentata dal Sig. Christian Fioretti;

si sono incontrati per gli adempimenti previsti dall'art. 38, terzo comma, lettera f) del CCNL del 18/06/2008, come modificato e integrato dall'Accordo di Rinnovo del 19/04/2010 e dall'art. 7 del CCPL del 19/12/2017 come modificato da ultimo dall'Accordo di Rinnovo del 17/06/2021, i quali prevedono che, ai fini della determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), le parti sociali si debbano incontrare con cadenza annuale.


Premesso che:

- con il Rinnovo del CCNL del 01/07/2014, l'EVR veniva stabilito nella misura del 4% dei minimi tabellari allora in vigore, con determinazione dei primi tre parametri da applicare, cui si aggiunge un quarto stabilito territorialmente;
- con l'Accordo di Rinnovo del CCPL datato 17/06/2021, le parti sociali hanno previsto che le incidenze ponderali in termini percentuali dei singoli parametri sono individuate nel modo seguente:
 1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile Ancona: 25%;
 2. monte salari denunciato in Cassa Edile Ancona: 25%;
 3. ore denunciate in Cassa Edile Ancona: 25%;
 4. rapporto tra massa salariale versata e quella denunciata 25%.
- Hanno inoltre previsto che per ciascun indicatore si procederà al confronto dei trienni di cui alla seguente tabella:

ANNO DI CORRESPONSIONE	TRIENNIO RIFERIMENTO	DI	TRIENNIO CONFRONTO	DI
Giugno 2021 – dicembre 2021	2018-2019-2020		2017-2018-2019	
Gennaio 2022 – dicembre 2022	2019-2020-2021		2018-2019-2020	
Gennaio 2023 – maggio 2023	2020-2021-2022		2019-2020-2021	

Constatato che:

- a) il numero medio di lavoratori iscritti alla CE di Ancona nel triennio 2019 – 2021 ha registrato un incremento del +7,32% rispetto al triennio di riferimento;
- b) il monte salari medio denunciato alla CE di Ancona nel triennio 2019 – 2021 ha registrato un incremento del +7,41% rispetto al triennio di riferimento;
- c) il valore medio delle ore denunciate presso la CE di Ancona nel triennio 2019 – 2021 ha registrato un incremento del + 6,82% rispetto al triennio di riferimento;
- d) il rapporto tra massa salariale versata e quella denunciata nel triennio 2019 – 2021 ha un valore del + 1,50 % rispetto al triennio di riferimento.



Tutto ciò premesso e constatato, le parti concordano quanto segue:

- 1) Alla luce di quanto sopra disposto, effettuato il confronto dei parametri previsti per l'EVR, le parti hanno verificato che tutti e quattro i parametri presentano una variazione positiva.
- 2) Pertanto, l'EVR da liquidare nell'anno 2022 sarà pari al 4% dei minimi tabellari del 2018, determinato dalle tabelle che seguono:

OPERAI - MINIMI PAGA BASE ORARI/EVR - DECORRENZA 01/01/2022

	1° LUGLIO 2018	EVR
a) OPERAI DI PRODUZIONE		
Operaio di quarto livello	6,96	0,2784
Operaio specializzato	6,47	0,2588
Operaio qualificato	5,82	0,2328
Operaio comune	4,97	0,1988
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti	4,48	0,1792
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	3,98	0,1592

IMPIEGATI - STIPENDI MINIMI MENSILI/EVR - DECORRENZA 01/01/2022

LIVELLI	1° LUGLIO 2018	EVR
7	1.720,71	68,83
6	1.548,63	61,94
5	1.290,52	51,62
4	1.204,51	48,18
3	1.118,46	44,74
2	1.006,62	40,26
1	860,36	34,41

- 3) Preso atto delle disposizioni del DM 25.03.2016 in materia di imposta sostitutiva del 10%, applicative di quanto previsto dall'art. 1 L. 208/2015 come modificato dalla L. 232/2016, le parti concordano nel ritenere il presente accordo conforme a quanto previsto dalla normativa in materia di detassazione dei premi di risultato.
- 4) Per quanto non previsto e disciplinato dal presente verbale, valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 01/07/2014 e del CCPL del 17/06/2021, nonché le norme delle precedenti tornate contrattuali provinciali non espressamente modificate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Collegio Costruttori

*Alessio Della
Ceccherini
R. Al*

Per Confindustria Ancona

*Stefano
Fanti*

Per la FILLEA - CGIL

Per la FILCA - CISL

Per la FENEAL - UIL

*Chino
Fanti*